

www.expartecreditoris.it

**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE**

in persona del Giudice Designato, dott.ssa Rossella Pegorari, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.12.2016 nel procedimento di cui al n.r.g.OMISSIS

TRA

SOCIETA' CORRENTISTA

-Ricorrente-

E

BANCA

-Resistente-

ha emesso la seguente

ORDINANZA

ex art. 702-ter, comma V, c.p.c.

PREMESSO IN FATTO

-che, con ricorso depositato in data 29.12.2015, SOCIETA' CORRENTISTA, premesso di intrattenere un rapporto di conto corrente bancario n. OMISSIS stipulato nel mese di dicembre 2009 ed ancora in essere, conveniva in giudizio la BANCA deducendo che nell'ambito di tale rapporto erano stati applicati interessi anatocistici illegittimi perché in violazione dell'art.1293 c.c. ed altre competenze "illegittime" per un importo totale (calcolato dal proprio perito contabile) pari ad euro 21.577,88 con conseguenziale diritto alla loro ripetizione, oltre al favore delle spese di lite;

-che si costituiva la Banca resistente, eccependo preliminarmente:

- 1) l'inammissibilità della domanda di ripetizione per essere il conto corrente ancora aperto;
- 2) l'infondatezza della domanda;
- 3) la condanna al risarcimento ex art.96 c.p.c.;

-che all'udienza del 14.12.2016 il G.D. riservava la decisione;

OSSERVATO IN DIRITTO

-che la controversia rientra nella competenza del giudice monocratico e la sua trattazione e decisione è pienamente compatibile con il rito prescelto;

-che l'art. 702-terc.p.c. presuppone – per l'utilizzabilità del rito sommario – che le difese svolte dalle parti non richiedano un'istruzione "non sommaria";

-che la non sommarietà dell'istruzione deve, in verità, valutarsi non tanto con riferimento all'oggetto della domanda, quanto, piuttosto, in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese assunte dalle parti, essendo per il resto un giudizio a cognizione piena il cui provvedimento finale è idoneo, al pari della sentenza, ad acquisire efficacia di giudicato ai sensi dell'art.2909 c.c.;

-che nel caso di specie, non vi è stata l'estensione del perimetro del procedimento, né dal lato oggettivo (domande riconvenzionali) né dal lato soggettivo (chiamata in causa dei terzi) e che l'istruzione del giudizio riveste natura eminentemente documentale, non essendo peraltro stato chiesto, nei termini di decadenza previsti dall'art.702 bis c.p.c., da alcuna delle parti mezzi di prova costituendi;

-che la CTU richiesta in sede di udienza del 14.12.2016 è superflua ai fini del decidere oltre che inammissibilmente esplorativa per le ragioni di seguito esposte;

Ordinanza, Tribunale di Civitavecchia, Dott.ssa Rossella Pegorari, 05 gennaio 2017.

-che la domanda di ripetizione degli interessi asseritamente indebiti in quanto anatocistici e della commissione di massimo scoperto è (prima ancora che infondata, v.contratto in atti, sub.all.2, ove è prevista la pari periodicità degli interessi in conformità alla delibera CICR del 2000 e la previsione della c.m.s.) inammissibile essendo il conto corrente ancora aperto, mentre la mera annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati non si risolve per ciò stesso in un pagamento, presupposto indispensabile per l'azione di ripetizione ex art.2033 c.c.;

-che se pure la banca resistente ha dedotto e documentato (v.all.4) l'esistenza di una apertura di credito in conto corrente, il ricorrente non ha minimamente posto a fondamento dei propri assunti e dunque allegato, l'esistenza di pagamenti e rimesse solutorie fondate sugli stessi, di tal che ogni indagine sugli stessi diviene superflua;

-che, in ogni caso, anche a voler prescindere dai superiori rilievi ed in sede di disamina dell'azione di nullità parziale del contratto di conto corrente per effetto della clausola con cui sarebbero stati pattuiti interessi anatocistici e commissione di massimo scoperto deve statuirsi il rigetto in considerazione della mera disamina del testo contrattuale;

-che, attesa la palese infondatezza della domanda, sussistono nella specie i presupposti per l'applicabilità dell'art.96, comma 3, c.p.c. nella misura indicata in dispositivo;

- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate giusta DM 55/2014 tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del valore della causa in ragione del petitum (indeterminabile di bassa complessità);

P.Q.M.

a) RIGETTA la domanda;

b) CONDANNA la ricorrente alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.768,00 a titolo di compenso professionale oltre IVA, ove dovuta, e CPA e rimborso forfettario come per legge;

c) CONDANNA la ricorrente a pagare, in favore della convenuta, ai sensi dell'art.96, comma 3, c.p.c., un importo pari alle spese di lite, ovvero euro 2.768,00;

Si comunichi.

Civitavecchia, 5.01.2017

Il Giudice Dott.ssa Rossella Pegorari

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*